

COMUNE DI VICENZA



PIANO COMUNALE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE

ELABORATO REDATTO AI SENSI DELLA LEGGE QUADRO n. 36 DEL 22.02.01 E DELLA CIRCOLARE n. 12 DEL 12.07.2001

C

REGOLAMENTO



<p>Progettista ing. Massimo Brait Ordine degli Ingegneri di Venezia n°3353</p>  	<p>Redazione</p>   <p>UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2008 UNI CEI 11352:2014</p> <p>via dell'Artigianato, 20 30030 Tombelle di Vigonovo (VE) Telefono: 049 9801745; Fax: 049 9801746 e-mail: info@sinproambiente.com siti internet: www.sinproambiente.it</p>
<p>Sindaco Francesco Rucco</p>	<p>Delibera di adozione</p>
<p>Responsabile del procedimento Arch. Riccardo D'Amato</p>	<p>Delibera di approvazione definitiva</p>
<p>CIG Z3D1C43D86</p>	<p>Versione 01</p>
<p>Nome file 201750060_REL_Regolamento</p>	<p>Data Aggiornamento 11 Aprile 2019 (con emendamenti)</p>
<p>A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo documento con divieto di riprodurlo o di renderlo noto a terzi senza la nostra autorizzazione</p>	



INDICE

CAPO I.....	3
ART. 1 – OGGETTO E CONTENUTI DEL PIANO.....	3
ART. 2 - DEFINIZIONI.....	3
ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE.....	5
ART. 4 – FINALITÀ.....	5
ART. 5 – CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEI NUOVI IMPIANTI E PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI SITI ESISTENTI.....	5
CAPO II.....	7
ART. 6 – COMPOSIZIONE DEL PIANO COMUNALE DI SETTORE PER LA TELEFONIA MOBILE.....	7
ART. 7 – ZONIZZAZIONE.....	7
ART. 8 – AREE DI PROGETTO.....	8
ART. 9 – IL PROGETTO DI PIANO DELLE INSTALLAZIONI.....	9
ART. 10 – APPROVAZIONE DEL PIANO.....	9
ART. 11 – NORME TRANSITORIE.....	10
CAPO III.....	11
ART. 12 – PROGRAMMI DI SVILUPPO DELLA RETE.....	11
ART. 13 - ISTRUTTORIA DELLA VERIFICA DI CONFORMITÀ AL PROGETTO DI PIANO DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO.....	11
ART. 14 – AGGIORNAMENTO DEL PIANO.....	12
CAPO V.....	13
ART. 15 – CRITERI E PRESCRIZIONI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI NELLE AREE DI PROGETTO.....	13
ART. 16 – CRITERI E PRESCRIZIONI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI NELLE AREE SENSIBILI.....	13
ART. 17 – CRITERI E PRESCRIZIONI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI NELLE AREE DI ATTENZIONE.....	13
ART. 18 – CRITERI E PRESCRIZIONI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI NELLE AREE NEUTRE.....	15
ART. 19 – CRITERI E PRESCRIZIONI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI NELLE AREE PREFERENZIALI.....	15
ART. 20 – CRITERI DI PROGETTAZIONE NELLE AREE DI PROGETTO.....	15
ART. 21 – CRITERI DI PROGETTAZIONE NELLE AREE DI ATTENZIONE.....	15
ART. 22 – CRITERI DI PROGETTAZIONE NELLE AREE NEUTRE.....	17
ART. 23 – CRITERI DI PROGETTAZIONE NELLE AREE PREFERENZIALI.....	17
ART. 24 – RICONFIGURAZIONI.....	18
ART. 25 – CO-SITING.....	18
ART. 26 – MICROCELLE E GAP-FILLER.....	18
ART. 27– IMPIANTI DVB-H.....	18
ART. 28 – IMPIANTI MOBILI PER TELEFONIA MOBILE.....	19
ART. 29 – DELOCALIZZAZIONI (DA AREA PRIVATA AD AREA PUBBLICA).....	19
ART. 30– PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL’INTEGRAZIONE PAESAGGISTICA.....	19
CAPO VI.....	20
ART. 31 – REGIME AUTORIZZATIVO.....	20
ART. 32 – PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI E ISTRUTTORIA.....	20
ART. 33 – DIVIETI E DEROGHE.....	20
CAPO VII.....	21
ART. 34 – CONSULTAZIONE.....	21
CAPO VIII.....	22
ART. 35 – CONTROLLO E VIGILANZA.....	22
Art. 36 – Sanzioni.....	22



CAPO I

FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE

ART. 1 – OGGETTO E CONTENUTI DEL PIANO

Il presente Piano disciplina la localizzazione degli impianti e dei ponti radio per la telefonia mobile in conformità a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001 n° 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici) sul territorio del comune di Vicenza.

Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dall'insieme delle leggi, atti normativi e provvedimenti emanati in materia dallo Stato, dalla Regione Veneto e dal Comune di Vicenza:

- Legge 22.2.2001 n. 36, "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" e suoi decreti attuativi;
- Decreto Ministeriale 10.9.1998 n. 381 e sue linee applicative "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di frequenza compatibili con la salute umana";
- D.Lgs. 1.8.2003 n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche" e s.m.i.;
- Legge Regionale 23.4.2004 n. 11 "Norme per il governo del territorio";
- Circolare regionale 12.7.2001 n. 12;

ART 2 - DEFINIZIONI

Si applicano le definizioni di cui all'art 3 della legge 22 febbraio 2001 n° 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici):

- a) esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;
- b) limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori;
- c) valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere, superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate. Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge;
- d) obiettivi di qualità sono:
 - 1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali;
 - 2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;
- e) elettrodotto: è l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione;



- f) esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici: è ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- g) esposizione della popolazione: è ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione di cui alla lettera f) e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;
- h) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;
- i) impianto per telefonia mobile: è la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
- j) impianto fisso per radiodiffusione: è la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica.

Altre definizioni

1. "sistema GSM": sigla di global system mobile, sistema di telefonia cellulare caratterizzato dall'utilizzo della tecnologia digitale, permettendo la comunicazione di voce e dati;
2. "sistema DCS": sigla di digital cellular system, standard per la [telefonia cellulare](#) operante nella banda dei 1800 Mhz, consente l'utilizzazione dei [telefoni cellulari](#) con servizi aggiuntivi come trasmissione dati, collegamenti [Internet](#), ecc;
3. "sistema GPRS": sigla di general packet radio service, sistema di trasmissione dati a commutazione di pacchetto, che integra la tecnologia della rete radiomobile con quella della rete internet;
4. "sistema UMTS": sigla di universal mobile telecommunications system, il sistema UMTS è in grado di gestire la posta elettronica, la navigazione in Internet a piena capacità grafica, la videotelefonia, il commercio elettronico e il trasferimento di dati e video in genere;
5. "sistema LTE": sta per Long Term Evolution ed è una tecnologia wireless a banda larga;
6. "ponte radio": l'apparecchiatura accessoria per gli impianti di telefonia mobile e di radiodiffusione televisiva e sonora, in una data postazione, necessaria ad assicurare il collegamento direttivo fisso punto-punto e punto-multipunto a servizio della trasmissione di flussi informativi;
7. "microcella": la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile con potenza in singola antenna non superiore a 5 Watt;
8. "gap-filler": impianto ripetitore di piccola potenza (potenza inferiore a 200 Watt), che funziona sulla stessa frequenza del trasmettitore al quale è collegato, impiegato per coprire le cosiddette "zone d'ombra";
9. "co-siting" e/o "collocazione": installazione di Stazioni Radio Base di più gestori su di uno stesso sito;
10. "small cells": piccoli apparati di telecomunicazione, sono più piccole rispetto alle antenne solitamente utilizzate nella telefonia mobile, hanno una portata che varia, a seconda delle condizioni ambientali, da poche decine di metri sino ad arrivare a coprire un'area dal raggio di 2 chilometri circa, permettono di rendere più efficiente l'utilizzo delle bande di trasmissione nello spettro radio. Sono importanti nello sviluppo di reti 3G e in quelle 4G LTE;



11. "modifica di un impianto esistente": riconfigurazione della stazione radio base o dell'installazione nel suo insieme, compreso l'inserimento di parabole per ponti radio o altre parti di impianto connesse al servizio;
12. "risanamento e bonifica di un impianto esistente": per intervento di risanamento e di bonifica di impianti esistenti si intendono le operazioni condotte sugli impianti stessi o loro parti, ivi compresa la delocalizzazione, in grado di consentire:
 - il recupero dei valori limite o di qualità riferiti ai livelli di esposizione all'inquinamento elettromagnetico, a carico di uno o più ricettori esposti nelle condizioni del vigente quadro normativo e del presente regolamento, ove superati;
 - la compatibilità dell'inserimento paesaggistico dell'impianto attraverso interventi ed opere in grado di ridurre i fattori di impatto sul paesaggio visuale, sia a carico dell'ambiente urbano che dell'ambiente extraurbano;
 - la riduzione dei vincoli e dei condizionamenti, intesi come gradi di libertà delle direttrici di sviluppo urbanistico, sull'assetto del territorio.

ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Piano si applica a tutte le infrastrutture per gli impianti e i ponti radio per la telefonia mobile.

ART. 4 – FINALITÀ

Il Piano ha le seguenti finalità:

- a) minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese fra 100 kHz e 300 GHz, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 riguardante "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese fra 100 kHz e 300 GHz", e successive modifiche;
- b) assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;
- c) perseguire l'uso razionale del territorio, tutelando l'ambiente, il paesaggio e i beni naturali in quanto risorse non rinnovabili;
- d) disciplinare la localizzazione delle strutture per l'installazione di impianti fissi e ponti radio per la telefonia mobile, e le loro eventuali modifiche;
- e) garantire un'adeguata ed efficiente gestione del servizio di telefonia mobile in quanto servizio di pubblica utilità.

ART. 5 – CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEI NUOVI IMPIANTI E PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI SITI ESISTENTI

Al fine di perseguire una più razionale localizzazione degli impianti si privilegiano i seguenti criteri:

- 1) per i nuovi impianti e nei casi di delocalizzazione è previsto l'accorpamento su strutture di supporto comuni preesistenti al fine di ridurre il consumo di suolo e per la riduzione del numero dei siti compatibilmente con le esigenze di copertura delle zone servite dagli impianti stessi e nel rispetto dei limiti di legge di campo elettromagnetico;



- 2) per la localizzazione dei nuovi impianti e per la delocalizzazione delle postazioni esistenti ritenute non più idonee devono essere privilegiate le aree e gli edifici pubblici individuati dall'Amministrazione Comunale, lontane da zone sensibili come scuole di ogni ordine e grado, strutture socio-sanitarie, ospedali, case di cura e di riposo etc;
- 3) per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai punti 1) e 2) sono previste agevolazioni di natura economica come indicato agli art. 29 (delocalizzazioni).



CAPO II

COMPOSIZIONE DEL PIANO PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE

ART. 6 – COMPOSIZIONE DEL PIANO COMUNALE DI SETTORE PER LA TELEFONIA MOBILE

Sono elementi costitutivi del presente Piano gli elaborati e le tavole grafiche qui di seguito indicati:

Elaborato A. RELAZIONE GENERALE

Elaborato B. SCHEDE TECNICHE DEGLI IMPIANTI

Elaborato C. NORME TECNICHE ATTUATIVE

Elaborato D. RELAZIONE DI PROGETTO

Elaborato E. DATI RILEVAMENTO CAMPO ELETTROMAGENTICO

Tavola 1. CATASTO SITI¹

Tavola 2. PIANO DI SVILUPPO DEI GESTORI

Tavola 3. ZONIZZAZIONE

Tavola 4. TAVOLA DI PROGETTO

Tavola 5. CAMPAGNA DI MISURE

Tavole 6. SIMULAZIONE OROGRAFICA ISOLINEE DI CAMPO ELETTRICO

ART. 7 – ZONIZZAZIONE

Al fine di disciplinare l'installazione degli impianti per la telefonia mobile su tutto il territorio comunale sono state definite le seguenti macro zone: Siti sensibili, Aree di attenzione, Aree preferenziali, Aree neutre.

Nell'elaborato cartografico Tav. 3 "Zonizzazione" le macro aree sono così rappresentate:

a) **"aree sensibili"**, vi rientrano i ricettori sensibili, ovvero singoli edifici o aree dedicate in tutto o in parte alle cure sanitarie, singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte all'istruzione o alla popolazione infantile, residenze per anziani. Nel dettaglio sono rappresentate dalle seguenti categorie:

- scuole di ogni ordine e grado;
- ospedali e case di cura;
- assistenza all'infanzia;
- assistenza ai disabili;
- case di cura.

b) **"aree di attenzione"**, sono costituite dalle parti del territorio caratterizzate da intensa edificazione, quali:



- edifici e pertinenze storiche di interesse culturale, quelli vincolati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
- centro storico, le zone omogenee A come classificate dal Piano degli interventi;
- tessuti storici, le zone omogenee A come classificate dal Piano degli interventi;
- residenziali dense, le zone omogenee B come classificate dal Piano degli interventi;
- residenziali di espansione, le zone omogenee C come classificate dal Piano degli interventi;
- spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco, come classificati dal Piano degli interventi;
- spazi pubblici attrezzati per lo sport, come classificati dal Piano degli interventi;
- aree con presenza di vincolo, sono i beni paesaggistici, corsi d'acqua, zone boscate vincolati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e le aree sottoposte al vincolo di destinazione forestale ai sensi della L.R. 52/1978.

c) **“aree preferenziali”**, sono le aree che presentano attitudine all'installazione degli impianti. In particolare vengono indicati ambiti territoriali già compromessi dal punto di vista urbanistico-edilizio, tali aree sono costituite da:

- aree idonee ad ospitare impianti di telefonia mobile;
- aree per servizi e attrezzature tecnologiche esistenti e/o previste individuate dal Piano degli interventi;
- zone interessate da impianti tecnologici già preesistenti;
- aree industriali;
- aree commerciali.

d) **“aree neutre”**, corrispondono prevalentemente ad aree residenziali periurbane ed aree agricole che non presentano una particolare vocazione all'installazione di impianti per la telefonia.

ART. 8 – AREE DI PROGETTO

Il Piano individua nell'elaborato cartografico Tavola n. 4 e nella Relazione di Progetto le aree di progetto direttamente disponibili per l'installazione degli impianti per la telefonia mobile.

In queste aree sarà consentita l'installazione delle nuove infrastrutture per la telefonia mobile, la delocalizzazione di quelle esistenti nel rispetto di quanto previsto dal presente Piano.

Il Piano consente ai gestori di garantire il servizio per la telefonia mobile mettendo a disposizione in ogni zona di Piano, ad esclusione delle zone sensibili, delle aree idonee alla realizzazione degli impianti di telefonia mobile. Tali aree sono state scelte nell'ottica di tutelare i valori ambientali, paesaggistici e storico-culturali che caratterizzano la zona nella quale sono inserite nonché minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Nell'ambito di quanto previsto dal precedente articolo 7, i gestori devono dare priorità alle aree, agli edifici e alle infrastrutture esistenti di carattere pubblico. La scelta di installazione in un'area privata e diversa da quelle di progetto sarà consentita solo previa dimostrazione da parte del gestore dell'impossibilità di individuare



localizzazioni alternative in aree di proprietà comunale, pubblica o a prevalente capitale pubblico, tali da consentire il corretto funzionamento della rete.

ART. 9 – IL PROGETTO DI PIANO DELLE INSTALLAZIONI

Il Progetto di Piano delle installazioni si compone dei seguenti documenti:

- TAVOLA DI PROGETTO (TAV. 4)
- RELAZIONE DI PROGETTO

L'elaborato cartografico Tav. 4 Progetto individua, le aree o siti puntuali di progetto cioè immediatamente disponibili all'installazione di nuovi impianti ed alla riconfigurazione di quelli esistenti. Tali localizzazioni vengono rappresentate mediante punti o superfici ad indicare l'area di riferimento.

L'installazione di nuovi impianti può avvenire solo nelle aree di progetto salvo quanto previsto al precedente art. 8.

La riconfigurazione e la collocazione degli impianti sono disciplinati dagli art. 24, 25 del presenti Regolamento.

L'individuazione di nuovi impianti in aree di progetto è prescrittiva con riferimento al perimetro delle aree individuate per le singole localizzazioni, ma è indicativa per quanto riguarda la localizzazione puntuale.

In attuazione dell'art. 1 della Legge 22 febbraio 2001 n. 36, "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", al fine di assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili, **la progettazione e la realizzazione dei nuovi apparati, nonché l'adeguamento di quelli preesistenti, devono avvenire in maniera da minimizzare l'esposizione della popolazione al campo elettromagnetico mediante il ricorso anche a soluzioni tecnologicamente innovative.**

Nella richiesta di autorizzazione compatibilmente con la corretta funzionalità del servizio i gestori dovranno prevedere la migliore soluzione tecnologica tesa a ridurre al livello più basso possibile l'intensità del campo elettromagnetico.

Il progetto di Piano si compone dell'allegato Relazione di Progetto che individua l'insieme delle aree di proprietà comunale, rappresentate nella Tav. n. 4 Progetto, a disposizione dei Gestori per l'installazione di infrastrutture e dei ponti radio per la telefonia mobile.

Per ogni singola area di progetto la Relazione di Progetto indica delle ulteriori specifiche tecniche.

ART. 10 – APPROVAZIONE DEL PIANO

Il Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile è approvato con Delibera del Consiglio Comunale, previo passaggio in Commissione.

Il progetto di piano è costituito dalla Tavola di Progetto e dalla Relazione di Progetto, è approvato separatamente con Delibera di Giunta, previo acquisizione parere in Commissione Territorio.



Il progetto di piano delle installazioni ha valenza temporale illimitata ma può essere modificato con Delibera di Giunta, previo acquisizione parere in Commissione Territorio, ogni qual volta l'Amministrazione ne ravvisi l'inadeguatezza rispetto ai Programmi di sviluppo dei gestori di cui ai successivi artt. 12 e 13 delle presenti Norme.

ART. 11 – NORME TRANSITORIE

Nelle more di approvazione degli elaborati Tavola di Progetto e Relazione di Progetto di cui all'artt. 8 e 9, la localizzazione, la progettazione, l'installazione e la modifica degli impianti di telefonia mobile è disciplinata dagli artt. 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 a seconda dell'area in cui questi ricadono.



CAPO III

ISTRUTTORIA DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO DELLA RETE

ART. 12 – PROGRAMMI DI SVILUPPO DELLA RETE

I Gestori entro il 31 gennaio di ogni anno presentano al Settore Ambiente, energia e tutela del territorio del Comune di Vicenza il Programma di Sviluppo della propria rete per l'anno solare in corso.

Il Programma di Sviluppo della rete dovrà individuare tramite un'opportuna cartografia i siti puntuali e le aree idonee scelte dal gestore (per la realizzazione dei nuovi impianti) per garantire i propri obiettivi di copertura e qualità del servizio e l'individuazione delle Stazioni Radio Base soggette a riconfigurazione che si intendono realizzare nell'anno in corso.

Nel caso i Gestori non presentino il menzionato Programma di Sviluppo si prescinde da esso e rimane valido quello presentato in precedenza.

ART. 13 - ISTRUTTORIA DELLA VERIFICA DI CONFORMITÀ AL PROGETTO DI PIANO DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO

L'Ufficio competente del Comune dopo il 31 Gennaio di ogni anno avvia una fase di analisi e valutazione degli eventuali Programmi di Sviluppo presentati dai gestori. In tale fase il Comune può richiedere degli incontri con i Gestori al fine di poter valutare con maggior dettaglio le richieste ed eventuali modifiche alle stesse.

Entro il 30 Marzo di ogni anno il Comune di Vicenza nella persona del responsabile dell'Ufficio competente esprime un parere sulla conformità dei Programmi di Sviluppo al Progetto di Piano delle installazioni. Tale parere è inviato ai singoli gestori.

Nel caso di non conformità dei Programmi di sviluppo al Progetto di Piano l'Amministrazione valuta la possibilità di procedere ad una modifica del Progetto stesso ai sensi dell'art. 14 delle presenti norme; diversamente si ritengono respinte le richieste non conformi al Progetto di Piano.

Nel caso si valuti inefficace una modifica al Progetto di Piano, sulla base della Zonizzazione, l'Amministrazione valuta la possibilità di procedere ad una revisione del Piano ai sensi dell'art. 14 delle presenti norme.



CAPO IV

AGGIORNAMENTI E VARIANTI AL PIANO

ART. 14 – AGGIORNAMENTO DEL PIANO

Il Piano ha valore a tempo indeterminato ma potrà essere aggiornato nel caso non sia più adeguato e non garantisca un equilibrato sviluppo del servizio pubblico di telefonia mobile.

Le modifiche al Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile sono approvate con Delibera del Consiglio Comunale.



CAPO V

LA DISCIPLINA DELLE NUOVE LOCALIZZAZIONI

ART. 15 – CRITERI E PRESCRIZIONI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI NELLE AREE DI PROGETTO

Nella Tavola n. 4 Progetto vengono individuate le aree immediatamente a disposizione dei Gestori per la localizzazione dei nuovi impianti di telefonia mobile.

Nelle localizzazione del nuovo impianto il gestore deve tenere conto dei criteri e delle prescrizioni di localizzazione previste per la zona in cui ricade l'area di progetto come, area di attenzione, area preferenziale, area neutra.

In linea generale la localizzazione da parte del gestore del nuovo impianto di telefonia mobile nelle aree di progetto deve tenere conto delle seguenti prescrizioni:

1. nel rispetto dei requisiti radioelettrici deve essere perseguito per ogni impianto, sia relativamente ai supporti, che ai corpi emittenti, che agli shelters, il massimo livello di compatibilità o di armonizzazione con lo specifico contesto urbano o extraurbano di previsto inserimento, studiando in fase progettuale forma, dimensione, materiali, colore, e collocazione specifica dell'installazione per minimizzare l'intrusione visiva e renderne meglio accettabile la percezione, utilizzando la miglior tecnologia disponibile;
2. tutti i nuovi impianti dovranno adottare tipologie costruttive tali da consentire l'eventuale successiva installazione di altri impianti sul medesimo sito;
3. le caratteristiche impiantistiche riferite all'emissione, e/o all'installazione, e/o all'esercizio debbono sempre garantire il rispetto dei limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità, intesi come valori di immissione fissati dalle norme sovraordinate vigenti, attraverso l'utilizzo delle migliori soluzioni tecnico/impiantistiche atte a minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Nella scelta di localizzazione dell'impianto i gestori dovranno dare priorità alle aree di progetto.

ART. 16 – CRITERI E PRESCRIZIONI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI NELLE AREE SENSIBILI

Nelle aree sensibili, per garantirne la massima tutela è esclusa l'installazione di impianti di telefonia mobile in particolare: sulle aree di pertinenza degli ospedali, scuole, asili nido, case di cura e di riposo, così come evidenziato nella tavola 3 alla voce "siti sensibili".

ART. 17 – CRITERI E PRESCRIZIONI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI NELLE AREE DI ATTENZIONE

Nelle aree di progetto ricadenti nelle zone attenzione la collocazione degli impianti dovrà rispettare sia quanto previsto dall'art. 15 e sia i criteri e le prescrizioni previste nelle varie parti del territorio densamente urbanizzato.

1. La localizzazione nelle **aree di attenzione composte da edifici e pertinenze di interesse culturale, dal centro storico, dai tessuti storici, dalle aree residenziali dense e da quelle in espansione, dagli spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco, dagli spazi attrezzati per lo sport**, dovrà tenere conto dei seguenti criteri:
 - dovranno essere salvaguardati i beni di interesse storico culturale. In caso di edifici vincolati dovrà essere acquisito il parere preventivo della competente Soprintendenza ai Beni culturali e paesaggistici.
 - dovranno essere evitate disarmonie dimensionali rispetto alle proporzioni che esistono già nel paesaggio;
 - dovranno essere minimizzati i fattori di interferenza visiva sul paesaggio;



- in via prioritaria l'installazione è preferita su appoggi esistenti. L'installazione su pali e tralicci di nuova installazione è consentita dopo aver dimostrato l'impossibilità di realizzare la nuova struttura su edifici esistenti di elevata altezza rispetto quelli circostanti, su serbatoi d'acqua, sili, impianti di illuminazione pubblica, cartelli a messaggio variabile o altre infrastrutture ritenute idonee;
 - l'installazione su edifici è preferibile su edifici di elevata altezza rispetto i circostanti e a tetto piano, in posizione tale da minimizzare la percezione visiva dalle strade e dagli spazi pubblici o ad uso pubblico anche mediante l'adozione di tipologie di mascheramento delle antenne e degli apparati di rice-trasmissione;
 - è fortemente controindicato l'impianto di tralicci o pali da terra all'interno di centri storici o in aree residenziali densamente abitate;
 - ai fini della mitigazione, per il locale tecnico, posto alla base del sostegno, dovrà essere ricercato uno stile architettonico adeguato all'ambiente circostante.
2. Nelle **aree attenzione con presenza di vincolo** eventuali installazioni sono consentite solo qualora venga dimostrata la minimizzazione dei fattori di inquinamento visivo e sia acquisita la preventiva autorizzazione da parte dell'ente competente. In tali aree dovranno essere sempre adottati specifici accorgimenti progettuali affinché l'impatto visivo dell'intervento sia minimo, ed in particolare:
- in via prioritaria l'installazione è preferita su appoggi esistenti.
 - nel caso di installazione di un palo/traliccio è preferibile la sua collocazione vicino ad infrastrutture di trasporto, in ambienti già perturbati dall'attività umana;
 - dovrà essere opportunamente valutata e dimostrata l'incidenza sulle visuali percepibili da punti e/o da percorsi (veicolari, ciclabili, escursionistici, ecc.) di interesse panoramico, dalla viabilità e dalle aree pubbliche;
 - dovranno essere salvaguardate le visuali d'interesse panoramico, evitando di occupare il campo visivo in primo piano e le zone maggiormente esposte alla vista come ad esempio le linee di crinale e le dorsali collinari;
 - dovranno essere ricercate localizzazioni che consentano di ridurre la realizzazione di nuove opere viarie di accesso e di minimizzare le trasformazioni della viabilità preesistente;
 - dovrà essere evitata l'eccessiva vicinanza con elementi naturalistici (particolarità geomorfologiche, salti d'acqua, ecc.) con caratteristiche di singolarità e di preminente connotazione dei lineamenti paesistico ambientali della località;
 - qualora la realizzazione degli elementi di sostegno sia prevista in porzioni di territorio interessate da copertura boschiva, o nelle immediate vicinanze, l'integrazione di detti elementi dovrà essere mitigata tramite l'inserimento di alberature di specie coerenti con quelle esistenti nella località, da sistemare secondo schemi di distribuzione spontanea e soprattutto in continuità con le macchie arboree presenti.

L'eventuale scelta in un'area diversa da quelle di progetto sarà consentita solo previa dimostrazione da parte del gestore dell'impossibilità di individuare localizzazioni alternative in aree di proprietà comunale, pubblica o a prevalente carattere pubblico, tali da consentire il corretto funzionamento della rete e comunque nel rispetto dei principi degli artt. 17 e 21.



ART. 18 – CRITERI E PRESCRIZIONI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI NELLE AREE NEUTRE

Le aree di progetto ricadenti nelle zone neutre la collocazione degli impianti dovrà rispettare sia quanto previsto dall'art. 15. Le zone neutre comprendono le aree nelle quali non emerge una particolare attitudine alla localizzazione degli impianti.

La nuova installazione deve tenere conto del seguente percorso valutativo:

- in via prioritaria l'installazione è preferita su appoggi esistenti. L'installazione su pali e tralicci di nuova installazione è consentito dopo aver dimostrato l'impossibilità di realizzare la nuova struttura su infrastrutture preesistenti.
- nel caso di installazione di un palo/traliccio è preferibile la sua collocazione vicino ad infrastrutture di trasporto, in ambienti già perturbati dall'attività umana, comunque preferibilmente lontano da abitazioni.
- sono da escludersi installazioni "in aperta campagna", ovvero si dovrà sempre ricercare una ambientazione paesaggistica delle nuove infrastrutture ricercando una precisa relazione con la viabilità esistente (spazi di parcheggio – sosta) o con gli elementi edificati.

L'eventuale scelta in un'area diversa da quelle di progetto sarà consentita solo previa dimostrazione da parte del gestore dell'impossibilità di individuare localizzazioni alternative in aree di proprietà comunale, pubblica o a prevalente capitale pubblico, tali da consentire il corretto funzionamento della rete e comunque nel rispetto dei principi degli artt. 18 e 22.

ART. 19 – CRITERI E PRESCRIZIONI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI NELLE AREE PREFERENZIALI

Nelle aree preferenziali l'installazione è genericamente consentita, in via prioritaria nelle localizzazioni in aree pubbliche. Le installazioni dovranno comunque rispettare quanto previsto dagli artt. 15 e 23.

ART. 20 – CRITERI DI PROGETTAZIONE NELLE AREE DI PROGETTO

La realizzazione di impianti nelle aree di progetto deve essere preceduto da specifica convenzione con l'Amministrazione comunale. Lo schema disciplinare per la Concessione dei siti pubblici ed i relativi canoni dovranno essere stabiliti con Delibera di Giunta Comunale. L'assegnazione dei terreni o edifici o manufatti pubblici ai gestori di telefonia mobile per l'installazione delle Stazioni Radio Base avviene a titolo oneroso.

In fase di progettazione degli impianti nelle aree di progetto si deve porre particolare cura ai criteri progettuali previsti per la zona in cui ricade l'area di progetto quale area di attenzione, area preferenziale, area neutre.

ART. 21 – CRITERI DI PROGETTAZIONE NELLE AREE DI ATTENZIONE

1. In fase di progettazione degli impianti che **interessano aree di attenzione composte da edifici e pertinenze storiche di interesse culturale, dal centro storico, da aree residenziali dense, aree di espansione, aree funzionali quali spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e spazi pubblici attrezzati per lo sport**, si deve porre particolare cura ai seguenti criteri progettuali:
 - a) si dovrà realizzare una completa integrazione architettonica dell'impianto;
 - b) la percezione visiva dell'impianto deve essere minimizzata rispetto tutte le alternative localizzative e progettuali possibili:
 - l'infrastruttura deve essere tale da minimizzare la percezione visiva delle antenne e dei relativi appoggi. Le antenne devono fare corpo con la struttura eliminando gli sbracci;



- l'impianto non deve essere visibile dai con visivi di particolare valore paesaggistico. E' preferibile il mascheramento delle antenne con particolari soluzione tecnico-progettuale;
 - si deve valutare il migliore inserimento paesaggistico di tutti gli elementi tecnici posti ai piedi dei sostegni. Il possibile mascheramento o schermo protettivo potrà essere costituito da specie vegetali autoctone o mediante movimentazione del terreno, oppure mediante la realizzazione di elementi tecnici interrati in uno stile architettonico adeguato all'ambiente circostante. E' preferibile l'utilizzo di apparati indoor.
- c) i nuovi impianti devono essere realizzati con le migliori tecnologie disponibili ai fini della riduzione dell'ingombro degli apparati tecnici, del numero e della dimensione delle antenne utilizzate:
- le tipologie costruttive adottate devono, in via preferenziale, rendere possibile l'installazione di altri impianti, anche di gestori diversi, nel medesimo sito.
- d) al fine di armonizzare la parte visibile degli impianti si devono usare materiali e cromatismi che permettano di mimetizzare l'impianto o di integrarlo rispetto i materiali ed i cromatismi che costituiscono l'edificio di installazione;
- e) devono essere prese in considerazione tutti gli accorgimenti progettuali che permettano di eliminare le disarmonie dimensionali rispetto le proporzioni che esistono nel paesaggio. Pertanto, nel caso di applicazione su edifici esistenti, dovrà essere valutato e giustificato il rapporto dimensionale tra l'altezza del manufatto e l'altezza dell'edificio. La progettazione sul tetto degli edifici deve estendere le linee verticali degli edifici:
- le antenne vanno armonizzate con le linee salienti degli edifici;
 - la progettazione deve tener conto del ritmo e delle linee verticali degli edifici, dei paesaggi e delle infrastrutture verticali esistenti.
2. In fase di progettazione all'interno di **aree di attenzione con presenza di vincolo** gli impianti di telefonia mobile devono tenere conto dei seguenti criteri progettuali:
- a) la percezione visiva dell'impianto deve essere minimizzata rispetto i luoghi di pubblico accesso;
- b) le antenne devono fare corpo con la struttura eliminando gli sbracci;
- c) è preferibile l'occultamento dei locali tecnici tramite mascheramento o schermo protettivo realizzato utilizzando, ad esempio, specie vegetali autoctone;
- d) è controindicato l'utilizzo di ballatoi;
- e) i nuovi impianti devono essere realizzati con le migliori tecnologie disponibili ai fini della diminuzione del numero delle antenne utilizzate;
- f) le tipologie costruttive adottate devono in via preferenziale rendere possibile l'installazione di altri impianti, anche di gestori diversi, nel medesimo sito.
- g) al fine di armonizzare la parte visibile degli impianti si devono usare materiali e cromatismi che permettano di mimetizzare l'impianto o di integrarlo rispetto i materiali ed i cromatismi dell'ambiente/paesaggio di inserimento;



- h) devono essere prese in considerazione tutti gli accorgimenti progettuali che permettano di minimizzare l'impatto ambientale dell'infrastruttura.

Nelle Zone con presenza di vincolo si applica la normativa di tutela ambientale e paesaggistica vigente.

ART. 22 – CRITERI DI PROGETTAZIONE NELLE AREE NEUTRE

1. Una volta individuato il tipo di struttura e la sua collocazione, in fase di progettazione si deve porre particolare cura ai seguenti criteri progettuali:
 - la percezione visiva dell'impianto deve essere minimizzata rispetto i luoghi di pubblico accesso;
 - le antenne devono fare corpo con la struttura eliminando gli sbracci;
 - è controindicato l'utilizzo di ballatoi;
 - i nuovi impianti devono essere realizzati con le migliori tecnologie disponibili ai fini della diminuzione del numero delle antenne utilizzate;
 - le tipologie costruttive adottate devono in via preferenziale rendere possibile l'installazione di altri impianti, anche di gestori diversi, nel medesimo sito;
 - le apparecchiature a terra, salvo che nei casi di diretto contatto con attività produttive, devono essere adeguatamente schermate con siepi e alberature costituite mediante essenze tipiche locali, associandole, quando possibile, ai sistemi di verde già presenti sul territorio;
 - le recinzioni degli impianti tecnici a terra dovranno essere preferibilmente caratterizzati da una minima percezione visiva;
 - collegamenti e connessioni delle cablature necessarie all'alimentazione degli impianti ed i collegamenti al palo di sostegno dell'antenna devono essere effettuati con canalizzazioni interrato e/o mascherate.

ART. 23 – CRITERI DI PROGETTAZIONE NELLE AREE PREFERENZIALI

Una volta individuato il tipo di struttura e la sua collocazione nell'area di localizzazione, in fase di progettazione si deve porre particolare cura ai seguenti criteri progettuali:

1. la percezione visiva dell'impianto deve essere minimizzata rispetto in particolare ai luoghi di pubblico accesso;
2. le antenne devono fare corpo con la struttura eliminando gli sbracci;
3. le tipologie costruttive adottate devono in via preferenziale rendere possibile l'installazione di altri impianti, anche di gestori diversi, nel medesimo sito.

ART. 24 – RICONFIGURAZIONI

Sono consentite le riconfigurazioni delle infrastrutture per telefonia mobile esistenti nelle modalità di seguito riportate a seconda della zona in cui esse ricadono:

- Aree Sensibili: non sono ammesse riconfigurazioni alle infrastrutture per telefonia mobile esistenti.



- Aree di Attenzione: sono ammesse le riconfigurazioni alle infrastrutture per telefonia mobile esistenti, è consentita l'installazione di parabole per il collegamento in ponte radio, in fase di progettazione dovranno essere adottati i criteri di cui agli artt. 21 delle presenti norme.
- Aree Neutre: sono ammesse le riconfigurazioni alle infrastrutture per telefonia mobile esistenti con aumento del numero di antenne; è consentita l'installazione di parabole per il collegamento in ponte radio, in fase di progettazione dovranno essere adottati i criteri di cui agli artt. 22 delle presenti norme.
- Aree Preferenziali: sono ammesse le riconfigurazioni alle infrastrutture per telefonia mobile esistenti con aumento del numero di antenne; è consentita l'installazione di parabole per il collegamento in ponte radio, in fase di progettazione dovranno essere adottati i criteri di cui agli artt. 23 delle presenti norme; nelle aree con presenza di vincolo si applica la normativa di tutela ambientale e paesaggistica vigente.

ART. 25 – CO-SITING

La collocazione di un nuovo gestore su un infrastruttura per telefonia mobile esistente è equiparata ad una riconfigurazione e pertanto è disciplinata, a seconda della zona, ai sensi dell'art. 24– Riconfigurazioni delle presenti norme.

La collocazione di un nuovo gestore su un infrastruttura per telefonia mobile esistente ricadente in area sensibile è vietata.

ART. 26 – MICROCELLE E GAP-FILLER

I gestori, nella scelta della localizzazione di nuovi impianti di tipologia a micro cella e gap-filler, devono dare priorità alle aree, agli edifici e alle infrastrutture esistenti di carattere pubblico. La scelta di installazione in un'area privata sarà consentita solo previa dimostrazione da parte del gestore dell'impossibilità di individuare localizzazioni alternative in aree di proprietà comunale, pubblica o a prevalente capitale pubblico, tali da consentire il corretto funzionamento della rete. Inoltre per cautela, la localizzazione dovrà seguire il principio di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici; qualora venissero installate nell'ambito delle facciate di edifici esistenti andranno progettate tenendo conto delle caratteristiche delle stesse, senza deturpare.

ART. 27– IMPIANTI DVB-H.

E' consentita l'installazione di impianti per la trasmissione in standard DVB-H su tutti i siti esistenti ad esclusione di quelli ricadenti in aree sensibili; in fase di progettazione dovranno essere adottati i criteri localizzativi e progettuali della zona in cui il sito ricade (artt. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 delle presenti Norme).

ART. 28 – IMPIANTI MOBILI PER TELEFONIA MOBILE

Per impianti non inseriti nel programma comunale degli impianti, è ammessa l'attivazione di impianti mobili soltanto in caso di motivate ragioni di urgenza e in differenziabilità rispetto alle esigenze di funzionalità della rete.

Tali impianti potranno essere autorizzati con le procedure del suddetto art. 8 per un periodo non superiore a 90 giorni, prorogabile su richiesta fino ad un massimo di ulteriori 90 giorni.

Tali impianti dovranno per quanto possibile armonizzarsi con il contesto ambientale e in ogni caso non dovranno essere fonte di pericolo e/o costituire elemento di intralcio per la circolazione veicolare e pedonale.



ART. 29 – DELOCALIZZAZIONI (DA AREA PRIVATA AD AREA PUBBLICA)

Ai fini di assicurare un corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, l'Amministrazione potrà incentivare la ricollocazione in ambiti più idonei prevedendo agevolazioni finanziarie.

Il trasferimento di un impianto esistente da un'area privata a un'area di proprietà comunale può comportare un'agevolazione finanziaria che preveda un canone agevolato da formalizzare mediante un apposito contratto.

ART. 30– PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'INTEGRAZIONE PAESAGGISTICA.

Per le antenne ricadenti in ambito soggetto a tutela ambientale ai sensi art. 136 del D.lgs 42/2004 deve essere acquisita autorizzazione ai sensi art. 146, dovrà essere presentato assieme alla domanda di concessione o autorizzazione da parte del gestore uno studio dell'impatto visivo della nuova antenna che verrà proposta utilizzando programmi di simulazione fotografica.

Lo studio dovrà essere eseguito confrontando lo stato di fatto dell'area dove sorgerà la nuova struttura, la soluzione finale rappresentata da almeno due punti di vista significativi, uno da vicino e uno da lontano.

Inoltre è necessario corredare il fotoinserimento da una relazione descrittiva della tipologia di intervento che si intende realizzare con particolare attenzione alle norme costruttive/progettuali descritte agli art. 19, 20, 21, 22, 23 delle presenti Norme.



CAPO VI

ISTRUTTORIA AL FINE DELL'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 31 – REGIME AUTORIZZATIVO

Il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti e ponti radio per la telefonia mobile e per le trasmissioni progettate per operare nelle bande della diffusione televisiva e per la radiodiffusione, e la riconfigurazione di quelli esistenti è disciplinata dal Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n° 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e al rispetto del presente Piano, oltre che alle prescrizioni del presente regolamento.

ART. 32 – PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI E ISTRUTTORIA

L'installazione, la riconfigurazione e la modifica degli impianti e i ponti radio per la telefonia mobile è soggetta al rilascio del provvedimento autorizzatorio da parte dell'Ufficio competente nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n°259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

Per i siti di progetto ricadenti all'interno di aree soggette a vincolo ambientale dovranno essere preventivamente acquisiti i relativi nulla osta e autorizzazioni ai sensi della normativa vigente.

Per i siti di progetto ricadenti all'interno delle fasce di rispetto stradali, autostradali e ferroviarie dovrà essere acquisito il preventivo nulla osta dell'ente proprietario dell'infrastruttura stessa.

L'Ufficio competente verifica la conformità dell'intervento alla vigente normativa e acquisisce il parere dell'Ufficio competente in ordine alla conformità dell'intervento al Piano territoriale della telefonia mobile.

Sono fatti salvi gli eventuali altri atti di assenso di competenza delle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico.

ART. 33 – DIVIETI E DEROGHE

Non può essere autorizzata l'installazione di impianti in siti e in aree private non previste dal Progetto di Piano salvo previa dimostrazione da parte del gestore dell'impossibilità di individuare localizzazioni alternative in aree di proprietà comunale, pubblica o a prevalente capitale pubblico, tali da consentire il corretto funzionamento della rete.

In ogni caso dovranno essere rispettati i criteri localizzativi e progettuali previsti a seconda della zona di Piano, dagli artt. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Particolare attenzione dovrà essere posta all'inserimento paesaggistico delle opere, al fine di preservare il paesaggio urbano e rurale, valutando tutte le soluzioni tecniche possibili al fine di ridurre l'impatto.

In casi eccezionali, per motivate esigenze di servizio, il Comune potrà assentire l'installazione di microcelle o impianti provvisori in deroga alle incompatibilità del presente Piano.



CAPO VII

INFORMAZIONE

ART. 34 – CONSULTAZIONE

L'Amministrazione per l'aggiornamento del quadro conoscitivo del Piano Comunale per la Localizzazione degli Impianti di Telefonia Mobile si avvale dell'ufficio competente.



CAPO VIII

CONTROLLO, VIGILANZA E SANZIONI

ART. 35 – CONTROLLO E VIGILANZA

L'amministrazione comunale esercita le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della legge 22 febbraio 2001 n°36, avvalendosi dell'ARPAV.

Il Comune esercita le proprie competenze in materia di vigilanza e controllo di tipo urbanistico, edilizio e ambientale per l'attuazione del presente Regolamento, avvalendosi della Polizia locale nonché dell'Arpav e del personale comunale preposto.

Il personale incaricato dei controlli, munito di documento di riconoscimento dell'ente, può accedere agli impianti e richiedere ai gestori e ai proprietari i dati, le informazioni e i documenti necessari ad espletare le funzioni di vigilanza.

ART. 36 – SANZIONI

Nel caso di accertato superamento dei limiti di emissione stabiliti dalla normativa vigente nella gestione degli impianti l'Amministrazione Comunale potrà adottare, in relazione alla gravità dell'infrazione segnalata e con adeguata motivazione, un provvedimento di sospensione dell'attività in forza delle competenze del Sindaco in materia di igiene e sanità pubblica. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla Legge 36/2001 e dai relativi decreti di attuazione.

Per quanto riguarda gli aspetti urbanistico-edilizi il regime sanzionatorio è definito dal D.P.R. n° 380/2001 e s.m.i.

Per quanto riguarda gli aspetti ambientali-paesaggistici il regime sanzionatorio è definito dal D. Lgs n° 42/2004 e s.m.i.